II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer, dall'altro, per quanto riguarda la pesca del salmone nella zona di pesca delle Faerøer

COM(85) 26 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 febbraio 1985)

(85/C 52/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità, da un lato, il governo del Regno di Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer, dall'altro, si sono consultati su questioni di pesca d'interesse reciproco;

considerando che entrambe le parti hanno riconosciuto che la NASCO (Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale) costituisce la sede più appropriata per disciplinare la pesca del salmone nella zona di pesca delle Isole Faerøer;

considerando che le autorità faeroiche hanno confermato la loro intenzione di cooperare con la Comunità nel 1985, in occasione della sessione annuale della NASCO allo scopo di fissare di comune accordo, per la campagna compresa tra il 1° ottobre 1985 e il 31 maggio 1986, il rispettivo contingente di cattura nella zona di pesca delle isole Faerøer;

considerando che le parti hanno convenuto di procedere a ulteriori consultazioni reciproche, qualora la NASCO non fosse in grado di adottare misure normative adeguate;

considerando che, al termine delle precedenti consultazioni, le due delegazioni hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer, dall'altro, per quanto riguarda la pesca del salmone nella zona di pesca delle isole Faerøer.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.